Vito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile

CESSIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI: NOTA DELL'UFFICIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ED ABROGAZIONE TACITA DELL'ART. 62 DEL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 CONV. IN LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con il presente scritto si intende riesaminare le problematiche legate alle cessioni dei prodotti agricoli ed alimentari, alla luce delle recenti interpretazioni espresse dal Ministero dello Sviluppo Economico nella nota del 26 marzo 2013, n. 5401, con la quale, in risposta ad un quesito posto dal Direttore Generale di Confindustria, rileva che la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'art. 62 del D.L. 24 gennaio 2013, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale, di derivazione europea, introdotta dal decreto legislativo n. 192/2012.

E' chiaro che quanto affermato nella nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico è un mero parere tecnico che non può avere l'effetto di abrogare una legge dello Stato, ma si ritiene riportare quanto espresso nella nota in questione al fine di rendere esaustivo l'argomento precedentemente affrontato.

1. Premessa

Con nota n. 5401 del 26 marzo 2013, l'Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto ad un quesito giuridico posto da Confindustria con nota del 26 febbraio 2013, relativamente all'eventuale disapplicazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2013, n. 1 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 per quanto riguarda i termini di pagamento e le sanzioni amministrative nelle cessioni di prodotti agricoli ed agroalimentari, in quanto riteneva, sarebbe stato superato dal successivo decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192, di attuazione della Direttiva 2011/7/UE.

Secondo il parere del Ministero dello Sviluppo Economico espresso nella predetta nota 5401, l'articolo 62, comma terzo, del D.L. 1/2012 sarebbe stato <u>abrogato implicitamente</u> dal D. Lgs. 192/2012 e, conseguentemente, non sarebbero più in vigore le disposizioni in tema di termini inderogabili di pagamento e le sanzioni introdotte dalla citata Legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27.

In sostanza, il D. Lgs. n. 192/2012 ha introdotto, attraverso una modifica del precedente D. Lgs. n. 231/2002, una più organica disciplina di contrasto ai ritardi dei pagamenti che riguarda, in generale, tutti i contratti a far data dal 1° gennaio 2013 ed è più stringente rispetto alla precedente disciplina di cui al citato D. Lgs. n. 231, nonché non più compatibile con le previsioni di cui all'art. 62 del D. Lgs. n. 1/2012.

La normativa da ultimo intervenuta ha, in linea con quanto previsto dalle norme europee, dettato una disciplina generale in materia di termini di pagamento per <u>tutte le transazioni commerciali</u>, operando inoltre, diversamente dal passato, una chiara distinzione per i contratti tra imprese e per quelli tra imprese e pubbliche amministrazioni.

Vito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile

Il termine di pagamento dal quale decorrono gli interessi moratori è stato fissato di regola in 30 giorni sia tra imprese, sia tra imprese e Pubblica Amministrazione, ma, mentre il termine di pagamento tra privati e pubblica amministrazione non può essere comunque superiore a 60 giorni, il termine di pagamento tra imprese, con riferimento alle transazioni commerciali in generale, può essere facoltativamente derogato dalle parti, che possono portarlo a 60 giorni o anche ad una scadenza superiore, se ciò è pattuito espressamente e non è gravemente iniquo per il consumatore.

Al contrario, l'art. 62 del DL n. 1/2012, di esclusiva matrice nazionale, ha previsto che, per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato inderogabilmente per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni.

Nella riscrittura dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, operata con il D. Lgs. n. 192/2012, non è stata riproposta la definizione di <u>"prodotti alimentari deteriorabili"</u>, né è stata fatta esplicitamente salva la disciplina diversa prevista dall'art. 62 per tale tipo di prodotti.

Pertanto, a parere dell'Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico, occorre fare ricorso al criterio generale previsto nelle disposizioni preliminari al Codice Civile, secondo le quali una successiva disciplina generale, estesa ad un'intera materia, che non reca eccezioni e che non fa salve eventuali norme speciali precedenti, si sovrappone anche alle precedenti eccezioni, determinando la tacita abrogazione della precedente disciplina speciale, che viene così integralmente sostituita dalla nuova normativa generale.

Di conseguenza eventuali precedenti disposizioni nazionali incompatibili con la nuova normativa comunitaria che dovessero ritenersi ancora in vigore, dovrebbero considerarsi illegittime sotto il profilo delle fonti di diritto europeo e dovrebbero quindi essere disapplicate dai giudici e dagli uffici della pubblica amministrazione.

La disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'art. 62, in questo caso, dovrebbe essere in ogni caso disapplicata sia in applicazione del generale criterio della successione delle leggi nel tempo, sia in applicazione del criterio di prevalenza del diritto europeo su norme nazionali incompatibili.

2. Termini di pagamento

In definitiva, con riferimento alle cessioni dei prodotti agricoli ed alimentari, i termini di pagamento possono essere stabiliti secondo quanto previsto per tutte le transazioni commerciali dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012 e sono i seguenti:

- trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

Vito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile

- trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire termini superiori purché non siano gravemente iniqui per il creditore e devono essere pattuiti espressamente. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello di 30 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini non possono essere superiori a 60 giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. Si ribadisce che quanto affermato dall'Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico è un mero parere tecnico, che non può avere l'effetto di abrogare una legge dello Stato.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it